



Gruppo Assicurativo Arca

Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione

Contratto di Responsabilità Civile Obbligatoria derivante dalla navigazione dei Natanti

RC Natanti

Il presente Fascicolo Informativo contenente La Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, del preventivo di assicurazione.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.



ARCA ASSICURAZIONI S.P.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Arca Vita S.p.A.) - CAP. SOC. € 25.026.000,00 INTERAMENTE VERSATO SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA SAN MARCO, 48 - 37138 VERONA - TEL. 045 8182111 - FAX 045 8102034 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N. 330 DEL 11/09/96 G.U. 18/09/96 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE AL N. 1.00123 - P. IVA. - COD. FISC. - ISCRIZIONE REG. IMPRESE VERONA N. 02655770234 - www.arcassicura.it



Nota Informativa

La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Assicurazione di cui l'ASSICURATO deve prendere visione prima della sottoscrizione del Contratto.

E' possibile calcolare un preventivo personalizzato che viene redatto sulla base dei parametri soggettivi ed oggettivi dell'interessato consultando il nostro Sito Internet www.arcaassicura.it oppure rivolgendosi ad un intermediario.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "Guidare è" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi. **La invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.**

"Guidare è" La garantisce contro i rischi descritti nelle seguenti parti con una o più garanzie da scegliere al momento della conclusione del contratto.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Assicurativo Arca, e ha la sua Sede Legale e Sociale in ITALIA, Via San Marco, 48 - 37138 Verona; Tel.0458182111; Sito Internet www.arcassicura.it ; posta elettronica informa@arcassicura.com Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U n. 219 del 18/09/1996).

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La situazione patrimoniale di Arca Assicurazioni S.p.A. al 31/12/2007 vede un patrimonio netto pari a 50,5 milioni di euro.

Il capitale sociale a tale data risulta pari a 25 milioni di euro mentre le riserve patrimoniali, dopo la destinazione dell'utile di periodo, ammontano a 25,5 milioni di euro.

L'indice di solvibilità è pari a 3,64 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 49.659 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 13.634 migliaia di euro.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Modalità di perfezionamento del contratto

La copertura ha effetto, ove non diversamente indicato in POLIZZA, dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il PREMIO.

Durata e proroga del contratto

La durata del contratto viene stabilita concordemente tra le parti al momento della conclusione del contratto. **Alla sua naturale scadenza, il contratto si intende prorogato per un anno, in mancanza di disdetta data per iscritto all'altra parte (con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o**

all'intermediario presso il quale è stata stipulata la POLIZZA) almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In caso di disdetta regolarmente inviata e/o se non presente la clausola di tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, Il comma Codice Civile.

Recesso

In caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato d'inflazione che non dipendano dall'applicazione di regole evolutive, il CONTRAENTE può recedere dal contratto entro il giorno di scadenza dello stesso. La garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, Il comma Codice Civile.

Copertura assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile. Riportiamo di seguito il significato delle clausole contrattuali relative a franchigie, scoperti, massimali:

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO. Arca Assicurazioni risarcisce interamente i danni prodotti ai terzi danneggiati e chiede all'Assicurato l'importo della FRANCHIGIA indicata in POLIZZA

Esempio: Se l'ASSICURATO ha un danno di € 100,00 e la FRANCHIGIA contrattuale è di € 30,00 il danno che viene pagato da Arca Assicurazioni è pari a € 70,00. Se si tratta di garanzia R.C. e la Compagnia deve rimborsare la controparte, Arca Assicurazioni pagherà al danneggiato l'intero importo totale del danno e richiederà al CONTRAENTE l'importo della franchigia di € 30,00.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO

MASSIMALE: importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare per ciascun SINISTRO

Esempio: Massimale scelto nel contratto pari a € 1.500.000,00. A seguito di un SINISTRO dell'ASSICURATO pari a € 1.800.000,00 Arca Assicurazioni copre fino a € 1.500.000,00 informando il terzo danneggiato e/o l'ASSICURATO che con il pagamento del massimale ha esaurito la propria prestazione .

Legislazione applicabile al contratto e foro competente

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra SOCIETA' propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ASSICURATO e/o CONTRAENTE).

Versamento del PREMIO

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO pattuito per la garanzia della Responsabilità Civile e per le garanzie prescelte al momento della conclusione del contratto.

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa.

Il PREMIO è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

Avuto riguardo alla trasparenza in materia di pubblicità dei PREMI attuata mediante preventivi personalizzati, verranno indicate le informazioni relative alle varie voci che concorrono alla determinazione dello stesso.

Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul conto corrente bancario del CONTRAENTE alle singole scadenze del PREMIO.

Informativa in corso di contratto

Arca Assicurazioni può stabilire variazioni del PREMIO da applicarsi al momento della scadenza del contratto.

Tali variazioni saranno comunicate direttamente al CONTRAENTE almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il CONTRAENTE possa conoscere l'ammontare del nuovo PREMIO.

DENUNCIA del SINISTRO

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO e/o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare ad Arca Assicurazioni il verificarsi di ogni SINISTRO non appena ciò sia possibile.

Il SINISTRO si verifica quando accade il fatto che dà origine al diritto all'indennizzo.

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere effettuata telefonando al numero verde: 800.484.343 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 ed utilizzando:

1). nel caso di SINISTRI di Responsabilità Civile, l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale e denominato Modulo Blu - Constatazione Amichevole.

2). nel caso di SINISTRI relativi ad altre garanzie, il Modulo Richiesta Indennizzo pure incluso nella documentazione contrattuale. Il modulo spettante alla Compagnia dovrà essere inviato a:

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Sinistri

Via S.Marco, 48 – 37138 Verona.

Arca Assicurazioni opera in tutta Italia attraverso un numero verde e offre i vantaggi di una gestione telefonica diretta dei sinistri; maggiore comodità e servizio per il cliente ed una reale diminuzione dei tempi di LIQUIDAZIONE. È importante denunciare sempre il SINISTRO telefonando al numero verde 800.484343. Sulla base delle informazioni fornite, l'operatore telefonico fornirà al cliente tutte le indicazioni su cosa fare (invio della denuncia scritta, eventuali documenti necessari, dove procurarli, ecc.) e, se richiesto l'intervento di un perito, designerà quello competente più vicino al cliente, fissando già un appuntamento per la valutazione del danno.

La mancata comunicazione del SINISTRO può provocare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Controversie in merito al pagamento dell'indennizzo

In caso di disaccordo tra le parti in merito al diritto all'indennizzo e/o all'ammontare del danno è prevista una procedura specifica per ciascuna garanzia, con esclusione di quelle relative a Responsabilità Civile NATANTI al fine di giungere ad un accordo. La previsione di tali procedure non pregiudica in nessun caso il diritto dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'ASSICURATO, in via giudiziale o stragiudiziale, il risarcimento dei propri danni. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come reato.

Lingua

Il contratto "Guidare è" e ogni documento ad esso allegato è redatto in lingua italiana.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sui premi così come stabilita dalla legge 29 ottobre 1916, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni. La stessa viene applicata al valore del premio imponibile in termini percentuali secondo le diverse aliquote stabilite nell'Allegato A alla citata normativa; tali aliquote, relativamente ad alcune tipologie di coperture, sono assoggettate alla maggiorazione di cui al D.M. n.239/2002 istituita per il finanziamento del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Limitatamente alla garanzia di responsabilità civile auto, il contratto, oltre che all'imposta sui premi del 12,50% è altresì soggetto al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei SINISTRI devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del

reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo di doglianza. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

Le informazioni relative al contratto R.C. (Responsabilità Civile), contenute nella presente nota, non costituiscono contenuto contrattuale; le informazioni seguenti hanno lo scopo di richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti rilevanti dell'assicurazione R.C.

Oggetto del contratto

Arca Assicurazioni tiene indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi della LEGGE. Questa garanzia è regolamentata dalle Condizioni di Assicurazione.

Diritto di RIVALSA dell'assicuratore

Arca Assicurazioni, dopo avere pagato il risarcimento dovuto al danneggiato, può esercitare il diritto di RIVALSA nei confronti del CONTRAENTE in tutti i casi in cui non sarebbe stata tenuta a eseguire la prestazione. In particolare è prevista tra le ipotesi di RIVALSA quella relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. obbligatoria come riportati nelle Condizioni di Assicurazione

Il contratto non garantisce i danni subiti dal conducente del NATANTE assicurato; inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del NATANTE, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di NATANTE concesso in leasing;**
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
- 3) ove l'ASSICURATO sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).**

Tutti gli altri casi di nullità o decadenza, ovvero di esclusione, limitazione o sospensione della garanzia RC e di rinuncia alla rivalsa, sono comunque indicati nei seguenti articoli di Polizza: nelle Condizioni di Assicurazione - NATANTI, Oggetto del contratto, Esclusioni e RIVALSA, Dichiarazioni inesatte e reticenti, Aggravamento di rischio, Decorrenza del contratto e pagamento del PREMIO, ESTENSIONE TERRITORIALE: limiti della navigazione.

Trasferimento di proprietà del NATANTE

Nel caso di trasferimento della proprietà del NATANTE vi rimandiamo alle Condizioni di Assicurazione – Trasferimento di proprietà del NATANTE.

Garanzia responsabilità civile - informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da navigazione o giacenza in acqua

1. Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del NATANTE del responsabile avvalendosi della procedura di LIQUIDAZIONE e con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, l'assicuratore deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni. L'assicuratore deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro trenta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro sessanta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole non sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di danni alla persona. I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In caso di mancata accettazione, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato può agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore.

2. Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in Italia da NATANTE immatricolato all'estero e munito di certificato internazionale di assicurazione, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).

3. Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato da NATANTE non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.


Garanzia responsabilità civile - accesso agli atti della SOCIETA'

Il CONTRAENTE ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e LIQUIDAZIONE dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, gli elementi atti ad individuare i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla Legge all'autorità giudiziaria.

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Amministratore Delegato e Rappresentante Legale

Dott. Giorgio Munari



Condizioni di Assicurazione

Indice

| | |
|--|-----------|
| • Definizioni | 8 |
| • Norme comuni | 9 |
| • Modalità di richiesta di informazioni | 14 |

Definizioni

ASSICURATO: chi è tutelato e garantito dalla POLIZZA assicurativa.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE: chi firma la POLIZZA assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DENUNCIA: avviso dato dall'ASSICURATO ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.

LEGGE: D. Lgs. 7 Settembre 2005 n.209 "Codice delle Assicurazioni Private".

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

MASSIMALE: importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare per ciascun SINISTRO.

NATANTE: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

POLIZZA: contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni e il CONTRAENTE e l'ASSICURATO.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la POLIZZA assicurativa.

REGOLAMENTO: il REGOLAMENTO n.4 di attuazione del titolo XIV – capo I e del titolo XI – Capo II del Codice delle Assicurazioni Private.

RIVALSA: possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'ASSICURATO la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

SOCIETA': Arca Assicurazioni S.p.A.

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale

TARIFFA: Modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il PREMIO che il CONTRAENTE paga.

Condizioni di Assicurazione

NORME COMUNI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme della LEGGE e del REGOLAMENTO, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del NATANTE descritto in contratto o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del NATANTE in acque private.

Arca Assicurazioni inoltre garantisce la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del NATANTE a cose e animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una **FRANCHIGIA assoluta per ogni SINISTRO** di:

- **Euro 77,00 per NATANTI/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV;**
- **Euro 154,00 per NATANTI/imbarcazioni con potenza fiscale oltre 90 CV.**

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della FRANCHIGIA.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del NATANTE o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del NATANTE a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, **salvo che si tratti di regate veliche.**

Art. 2 - Esclusioni e RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizioni che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del SINISTRO;**
- **nel caso di NATANTI adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di NATANTI con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;**
- **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato licenza di navigazione;**
- **nel caso di NATANTE condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della LEGGE, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Qualora sia applicabile l'art. 18 della LEGGE, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto diversamente convenuto tra le parti, in mancanza di disdetta inviata all'altra parte almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, dal CONTRAENTE, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la POLIZZA, o da Arca Assicurazioni, mediante lettera raccomandata, il contratto stesso s'intenderà rinnovato per una durata pari a un anno.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.

Art. 5 - Aggravamento di rischio

Il CONTRAENTE e l'ASSICURATO devono dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti ad Arca Assicurazioni possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'art. 144 comma 2 della LEGGE, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 - Adeguamento del PREMIO

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di PREMIO diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al CONTRAENTE l'ammontare dei nuovi premi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto.

Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di PREMIO comunicate da Arca Assicurazioni qualora il CONTRAENTE, **almeno 15 giorni** prima della scadenza del contratto, non dichiari di rifiutare il nuovo PREMIO.

In caso di aumenti di PREMIO, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie forme tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il CONTRAENTE può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la POLIZZA **entro il giorno di scadenza del contratto.**

In caso di disdetta regolarmente comunicata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.

Art. 7 - Decorrenza del contratto e pagamento del PREMIO

Il PREMIO o la prima rata di PREMIO devono essere pagati alla consegna della POLIZZA; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Arca Assicurazioni che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO. Il PREMIO va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

La copertura ha effetto, ove non diversamente indicato in POLIZZA, dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il PREMIO.

Se il CONTRAENTE non paga i premi o le rate di PREMIO successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE: limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo **entro gli stretti**, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 9 - Trasferimento di proprietà del NATANTE

Nel caso di trasferimento della proprietà del NATANTE o di sua consegna in conto vendita, il CONTRAENTE, **previa restituzione del certificato e del contrassegno**, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

- a) assicurare un altro NATANTE purché dello stesso proprietario (locatario in caso di NATANTE concesso in Leasing)**, in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del PREMIO sulla base della TARIFFA in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al CONTRAENTE la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio NATANTE (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di NATANTE concesso in Leasing) del nuovo NATANTE e in caso di NATANTE già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa. **La sostituzione è ammessa anche nelle ipotesi di proprietario diverso nei soli casi di coniugi in regime di comunione di beni dimostrato da apposita documentazione ovvero, nel caso di Società' di persone, da socio a Società' o viceversa.**
- b) cedere il contratto unitamente al NATANTE assicurato.** L'alienante è tenuto a comunicare ad Arca Assicurazioni e all'acquirente se, insieme al NATANTE, viene ceduto il contratto di assicurazione; in tal caso il CONTRAENTE, previa restituzione del certificato e del contrassegno, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice. Tale contratto si estingue alla scadenza annuale e **Arca Assicurazioni non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio; l'acquirente è tenuto a stipulare un nuovo contratto; non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione del contratto;**
- c) risolvere il contratto;** in caso di vendita documentata il CONTRAENTE ha diritto a ottenere la parte di PREMIO corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., dal momento della restituzione ad Arca Assicurazioni del certificato e del contrassegno. Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del NATANTE, la parte di PREMIO pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, **a condizione che siano stati restituiti il certificato e il contrassegno.**

Art. 10 – Variazioni contrattuali

Eventuali variazioni contrattuali richieste dal CONTRAENTE saranno accolte solo se comunicate almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza del contratto.

Art. 11 – Pagamento del PREMIO con addebito sul conto corrente

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal CONTRAENTE al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con Arca Assicurazioni la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 12 - Cessazione di rischio per FURTO o perdita totale o distruzione o demolizione del NATANTE

In caso di cessazione di rischio per FURTO il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. In caso di cessazione di rischio per perdita totale o distruzione o demolizione del NATANTE il contratto è dal giorno successivo alla data indicata nell'attestazione della cessazione del rischio e l'ASSICURATO ha diritto al rimborso del rateo di PREMIO relativo al residuo periodo di assicurazione, **al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N.**

Il CONTRAENTE deve darne notizia ad Arca Assicurazioni fornendo le relative attestazioni o copia della DENUNCIA DI FURTO, presentata all'Autorità competente.

Ove possibile, il CONTRAENTE deve restituire ad Arca Assicurazioni il certificato e il contrassegno.

Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali frazioni di PREMIO successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - DENUNCIA di SINISTRO

In caso di SINISTRO l'ASSICURATO deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni. La comunicazione deve avvenire attraverso il servizio sinistri, telefonando al Numero Verde 800.484343, e per iscritto al seguente indirizzo:

**Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48 - 37138 Verona**

La DENUNCIA deve contenere il numero di POLIZZA, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla DENUNCIA devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al SINISTRO.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della DENUNCIA di SINISTRO, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Arca Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 14 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'ASSICURATO, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'ASSICURATO in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'ASSICURATO per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 15 - Registrazione delle comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni e il CONTRAENTE, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di SINISTRO. Il CONTRAENTE si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto. Il CONTRAENTE consente ad Arca Assicurazioni la registrazione delle telefonate di cui sopra.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO danno, altresì, il proprio consenso al trattamento da parte di Arca Assicurazioni dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tale fine essi prendono atto che:

- i dati sono raccolti e trattati ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- i dati sono necessari ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- Arca Assicurazioni si impegna a osservare la massima riservatezza in ordine al trattamento dei dati conformemente all'art. 16 del presente contratto.

Art. 16 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai contraenti e/o assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i contraenti e/o assicurati esclusivamente in termini compatibili con la LEGGE. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Arca Assicurazioni si impegna altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto sopra

riportato, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 17 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per LEGGE, presenti e futuri, relativi al PREMIO, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 19- Rinvio alle norme di LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Modalità di richiesta di informazioni

SERVIZIO SINISTRI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla DENUNCIA di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:

per telefono dall'Italia 800.484343 Numero Verde Gratuito
dall'estero. +39.045.8181941

- dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8182397**

per telegramma indirizzato a:

Arca Assicurazioni S.p.A
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48
37138 Verona

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

SERVIZIO CLIENTI

Da contattare per assistenza post-vendita e informazioni sul contratto.

Modalità di contatto e orari:

per telefono dall'Italia al numero verde:

800.849.089

per telefono dall'estero al numero:

+39.045.8181940

dalle 8:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

per fax: Servizio clienti +39.045.8182391

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della SOCIETA' ed in particolare il trattamento:

a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e LIQUIDAZIONE dei SINISTRI attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la SOCIETA' è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di LEGGE;

b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla LEGGE (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);

c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della SOCIETA' stessa e delle SOCIETA' del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società' di servizi cui sia affidata la gestione e/o la LIQUIDAZIONE dei SINISTRI ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre SOCIETA' del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società' di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione ecc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a LEGGE, REGOLAMENTO o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e LIQUIDAZIONE dei SINISTRI;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a)** nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i SINISTRI e di aggiornare i dati;
- b)** nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la LIQUIDAZIONE dei SINISTRI; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre SOCIETA' del Gruppo (SOCIETA' controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di LEGGE), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla SOCIETA'.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a)** dell'origine dei dati personali;
- b)** delle finalità e modalità del trattamento;
- c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di LEGGE, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni

S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045.8182111, Fax 045.8102034, e-mail:
privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso

- la sede della SOCIETA' in Verona, Via San Marco, 48.
- l'agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 43.